



**Comune di Roveredo**

**Cantone dei Grigioni**

**LEGGE SUGLI ALPI**



## Indice

<i>Art. 1</i> .....	3
<i>Art. 2</i> .....	3
<i>Art. 3</i> .....	3
<i>Art. 4</i> .....	3
<i>Art. 5</i> .....	3
<i>Art. 6</i> .....	4
<i>Art. 7</i> .....	4
<i>Art. 8</i> .....	4
<i>Art. 9</i> .....	4
<i>Art. 10</i> .....	4
<i>Art. 11</i> .....	4
<i>Art. 12</i> .....	5
<i>Art. 13</i> .....	5
<i>Art. 14</i> .....	5
<i>Art. 15</i> .....	5
<i>Art. 16</i> .....	5
<i>Art. 17</i> .....	5

## **Art. 1**

Il seguente regolamento si applica a tutti gli alpi siti sul comprensorio comunale di Roveredo, segnatamente per Aian, Cadin-Albion, Albionasca-Cugn, Rogg. Restano riservate le disposizioni della legge federale sull'affitto agricolo, le prescrizioni d'esecuzione cantonali e le norme del Codice delle Obbligazioni.

## **Art. 2**

L'affitto di ogni alpe va messo a pubblico concorso ogni qualvolta che vi è scadenza contrattuale.

Il concorso degli alpi dovrà avvenire entro il 1° agosto dell'anno precedente il carico e pubblicato oltre che all'albo pubblico, anche sul Foglio Ufficiale dei Grigioni.

Le modalità del concorso così come la relativa delibera, rientrano nella competenza del Municipio.

L'alpe, di regola, viene assegnato al miglior offerente e/o a quel concorrente che dà le migliori garanzie per un'ineccepibile occupazione.

Restano riservate le disposizioni cantonali e federali sul diritto preferenziale.

Per l'affitto di ogni alpe dovrà essere steso un contratto nella forma scritta, di cui il presente regolamento è parte integrante. Inoltre, al medesimo verrà allegata una cartina che delimiterà in modo vincolante la zona dell'alpe.

Il subaffitto è permesso unicamente con la preventiva autorizzazione scritta del Municipio.

## **Art. 3**

Il contratto d'affitto ha una durata di almeno 6 anni e va pattuito per un periodo determinato. Resta riservata la pattuizione di una durata più breve secondo le disposizioni federali e cantonali.

Il contratto deve essere disdetto con un anno di preavviso e ciò entro e non oltre il 30 settembre.

Gli alpi possono venire caricati non prima del 10 giugno e dovranno venir scaricati al più tardi entro l'11 settembre di ogni anno.

In casi eccezionali il comune può concedere delle deroghe.

## **Art. 4**

Il genere e la qualità del bestiame da caricare verranno stabiliti di volta in volta per ogni singolo alpe e verrà fissato contrattualmente.

## **Art. 5**

Il locatario pagherà l'affitto pattuito al Comune in rate annuali entro l'11 novembre di ogni anno, alla festività di San Martino.

Alla firma del contratto il fittavolo consegnerà al locatore una fideiussione solidale, oppure una garanzia equivalente, pari all'importo di 3 annualità d'affitto. Tale garanzia verrà restituita alla scadenza del contratto, se versata in contanti non maturerà interessi.

Per quanto attiene l'adeguamento dell'affitto annuale restano riservate le relative disposizioni federali in materia.

## **Art. 6**

Ritardi nel carico, così come scarichi anticipati ordinati per forza maggiore, per esempio a causa di epizootie, oppure per eventi naturali, non danno diritto ad alcuna riduzione dell'affitto o a risarcimento danni.

## **Art. 7**

Il Comune preleva il 15 % dei contributi d'estivazione versati in base alle vigenti disposizioni federali e cantonali di volta in volta in vigore.

Se l'alpe viene caricato di mucche lattifere, tale prelievo sarà del 33 %. In casi particolari il Comune può prevedere una diversa ripartizione, segnatamente se l'alpatore stesso ha eseguito rilevanti migliorie sull'alpe.

## **Art. 8**

Il Comune mette a disposizione dell'alpatore i fabbricati in buono stato. Esso esegue le riparazioni importanti che si dovrebbero rendere necessarie nel corso dell'affitto. Provvederà inoltre a mantenere agibile l'accesso all'alpe. Il fittavolo è tenuto a notificare immediatamente al Comune le importanti riparazioni che si rendessero necessarie.

## **Art. 9**

Il fittavolo è autorizzato ad eseguire le importanti riparazioni notificate al Comune e che questi, pur non avendole contestate, non ha eseguito in un termine ragionevole. Al più tardi alla scadenza contrattuale il fittavolo può chiedere un equo indennizzo.

Il fittavolo è obbligato ad eseguire a sue spese le riparazioni e sistemazioni ordinarie, così come gli incombono le piccole riparazioni, in particolar modo l'usuale manutenzione secondo gli usi locali dei sentieri, accessi, fossi, recinti, tetti, canalizzazioni, ecc. E' pure responsabile per la manutenzione delle strade entro i confini dell'alpe.

## **Art. 10**

Per migliorare il pascolo l'alpatore dovrà ripulire da sassi e sterpaglie il terreno e provvedere ad una bonifica annua di almeno 500 m<sup>2</sup>, così come previsto dalla legge per i sussidi alpestri. Il terreno da bonificare sarà designato da un usciere comunale. In caso di divergenza o inadempienza il Comune farà eseguire tale lavoro da terzi e addebiterà le spese all'alpatore, deducendole dal sussidio per l'estivazione.

## **Art. 11**

Il locatario è tenuto a tollerare lavori di miglioria all'alpe e/o agli stabili che il Comune dovesse far eseguire nel corso dell'anno.

Se del caso, sarà tenuto a mettere a disposizione gli stabili per l'alloggio degli operai e il deposito del materiale.

## **Art. 12**

L'alpatore sarà tenuto responsabile di tutti i danni verso terzi (compreso il Comune) causati dal suo personale o dal bestiame da lui alpegiato.

Alla firma del contratto egli s'impegna a trasmettere al Comune una copia della polizza RC a eventuale copertura di questi pregiudizi.

## **Art. 13**

Se l'alpatore svolge attività casearia, egli è tenuto a rispettare le vigenti norme sanitarie in materia, così come è tenuto ad istruire convenientemente il personale che dovesse impiegare.

## **Art. 14**

L'alpatore potrà caricare unicamente del bestiame conforme alle vigenti norme veterinarie e dovrà essere in possesso della fede d'alpeggio. A richiesta dovrà presentare i relativi certificati.

## **Art. 15**

Tutti i fittavoli sono tenuti a mettere a disposizione dei passanti parte degli stabili abitativi loro affittati durante il periodo di scarico dell'alpe (11 settembre - 10 giugno).

Durante l'alpeggio i fittavoli mettono a disposizione dei passanti tutti gli stabili abitativi a seconda delle esigenze dell'alpatore.

## **Art. 16**

L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento sarà punita con una multa da fr. 50.- a fr. 500.- da parte del Municipio. In casi particolarmente gravi, per esempio in caso di mancato carico dell'alpe, il locatore si riserva il diritto di disdire il contratto, senza obbligo di risarcimento.

## **Art. 17**

Per ogni controversia, a dipendenza dell'applicazione e/o interpretazione del presente regolamento, rispettivamente del contratto di affitto, le parti designano Roveredo quale foro competente.

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dopo l'accettazione da parte del popolo, Esso abroga il precedente regolamento del 15 luglio 1991, finora in vigore.

Approvato in votazione popolare il 02.03.1997.

IN NOME DELL'ASSEMBLEA COMUNALE

Il Presidente:

Il Segretario:

I. Galli

P. Ponzio